

Avv.ti Arturo Battista e Federica Dendena
Studio Italiano Legale Societario - Milano
giovedì, 11 luglio 2024

***LA DISCIPLINA DELL'AZIONE
DI CLASSE ITALIANA***



Premessa

L'azione di classe a tutela dei consumatori è stata introdotta per la prima volta dalla **Legge Finanziaria 2008** (L. 244/2007, art. 2, commi da 445 a 449).

Dopo numerosi rinvii, l'azione di classe -- la cui disciplina ha trovato collocazione nell'art. 140-*bis* del D.Lgs. 206/2005 «Codice del Consumo» (così come modificato dall'art. 49 della L. 99/2009) -- è entrata in vigore in data **1° gennaio 2010**.

L'azione è esperibile in relazione a eventi verificatisi a partire dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. 99/2009) e sino al 18 maggio 2021.

Nel gennaio 2012, la disciplina dell'azione di classe è stata ulteriormente modificata dal c.d. «decreto liberalizzazioni» (D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella **L. 27/2012**).

La L. 31/2019 ha riformato completamente l'azione di classe italiana. **La nuova disciplina è entrata in vigore il 19 maggio 2021**. Tale azione è però esperibile in relazione a eventi verificatisi a partire da tale ultima data.



La disciplina



- La L. n° 31/2019 ha riformato l'azione di classe.
- Entrata in vigore il 19 maggio 2021.
- Si compone di sette articoli in tutto e modifica l'attuale disciplina trasponendola dal Codice del consumo al Codice di Procedura Civile (artt. 840-*bis* e seguenti), abrogando gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del Codice del consumo.
- L'applicabilità della riforma è limitata alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre a quelle precedenti continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
- In sostanza, la proponibilità non è limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale (quindi non solo ai rapporti di consumo), potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza pertanto non più indispensabile.



La tutela e la forma



L'azione di classe tutela i **diritti individuali omogenei** dei componenti della relativa classe e può essere promossa da ciascun componente della stessa oppure da organizzazioni e associazioni per la difesa dei consumatori/utenti, senza scopo di lucro, iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia.

Legittimati passivi dell'azione di classe potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici.

L'azione di classe si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia d'impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (**artt. 702-bis e seguenti c.p.c., oppure 281-decies e seguenti c.p.c. ?**)



Quale omogeneità?



Due interpretazioni si contrappongono:

- a un estremo sta il Tribunale di Milano (Ord. 8.11.2013 RG 15684/13) che, enfatizzando l'economia processuale, considera *omogenei* solo quei diritti la cui violazione sia il risultato di un unico evento che abbia prodotto danni di natura seriale, il cui accertamento non imponga al giudice la valutazione delle singole posizioni dei consumatori interessati.
- Dall'altro si pone il Tribunale di Venezia (Ord. 12.01.2016 RG 1497/15) che interpreta l'*omogeneità* come *similarità*, così che un unico comportamento illecito, potenzialmente idoneo a violare i diritti di più consumatori, sarà condizione sufficiente per l'ammissibilità della azione di classe e l'eventuale successivo accoglimento della domanda di risarcimento.

Tale ultimo orientamento implica una *funzione di deterrenza di condotte asseritamente illecite* rispetto ai diritti dei consumatori, tutelati con uno strumento processuale meno costoso dell'azione individuale.

La prima udienza: "l'udienza - filtro"

All'esito della prima udienza, il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, dichiarandola **inammissibile** quando:

- (a) è manifestamente infondata;
- (b) il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili
- (c) sussiste un conflitto di interessi;
- (d) il proponente non sembra in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Tale ordinanza è **reclamabile** davanti alla **Corte di Appello**, nel termine perentorio di **30 gg** dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore.

Il reclamo **non sospende** il procedimento.

Con l'ordinanza d'inammissibilità, il Tribunale regola le **spese**, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.



Ordinanza di ammissione



Se il Tribunale dichiara **ammissibile** la domanda fissa un termine perentorio non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, per l'adesione alla stessa da parte dei soggetti portatori dei diritti individuali omogenei.

L'avvio della procedura e la valutazione di ammissibilità



L'*opt-in*: il meccanismo di adesione

L'**adesione** all'azione di classe avviene con l'inserimento della domanda (tramite un modulo già predisposto) nel fascicolo informatico del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e deve contenere:

- (a) l'indicazione del Tribunale e i dati relativi all'azione;
- (b) i dati identificativi dell'aderente;
- (c) la PEC dell'aderente o del suo difensore;
- (d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- (e) l'esposizione dei fatti oggetto della domanda;
- (f) i documenti probatori eventualmente prodotti;
- (g) l'attestazione di verità dei dati forniti;
- (h) il conferimento di procura al rappresentante comune degli aderenti;
- (i) i dati per l'accredito delle possibili somme spettanti;
- (l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.



La sentenza di accoglimento



Con la sentenza di accoglimento il Tribunale:

- (a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie del ricorrente (quando l'azione non è stata proposta da un'organizzazione o associazione);
- (b) accerta la lesione dei diritti individuali omogenei;
- (c) definisce i caratteri di tali diritti in modo da specificare gli elementi necessari per l'inclusione nella classe;
- (d) stabilisce la documentazione come prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
- (e) fissa un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni per l'adesione alla classe;
- (f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
- (g) nomina il rappresentante comune degli aderenti (tra i soggetti aventi i requisiti per curatore fallimentare);
- (h) determina l'importo del fondo spese per ciascun aderente.



I punti principali parte 1



Con l'ordinanza che ammette l'azione di classe il Tribunale fissa un termine perentorio -- non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni (in passato era massimo 120 giorni) dalla data di pubblicazione dell'ordinanza **nel portale dei servizi telematici** -- per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. L'aderente **non assume la qualità di parte** e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria (si aderisce tramite modulo sul portale).

La procedura di adesione, inoltre, viene **aperta anche dal giudice con la sentenza che accoglie la domanda**: anche in tal caso viene fissato il termine perentorio (analogo al precedente) affinché i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possano aderire, **nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito in precedenza.**

Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Con la sentenza, inoltre, si provvede anche a nominare a il **giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti** tra i soggetti con i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.



I punti principali parte 2



Il rappresentante comune degli aderenti è **pubblico ufficiale**. Questi, deve **predisporre il progetto dei diritti individuali omogenei** degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori (il rappresentante comune può far nominare dal Giudice Delegato degli esperti e può anche avvalersi di un difensore).

Profili critici




Estensione potenziale della tutela a qualunque ipotesi di responsabilità extracontrattuale.



L'adesione all'azione in una fase successiva può determinare effetti per i responsabili ancora più gravosi e ingestibili (per le imprese). Infatti, la sentenza con cui il tribunale accoglierà l'azione di classe non chiuderà (come invece succede oggi) il procedimento. Le successive adesioni all'azione di classe potranno comportare il rischio (elevato) di dilatazione dei tempi e di contenzioso.



La possibilità concessa a ogni aderente (anche senza ausilio di un legale) di richiedere prove e formulare pretese potrebbe rendere praticamente impossibile il diritto di difesa dell'impresa resistente.



Assenza di rimedi speciali efficaci e celeri per ristorare eventuali danni di immagine cagionati all'impresa resistente in caso di diffusione mediatica dell'esperimento dell'azione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La presentazione è stata preparata dallo studio Sils – Studio Italiano Legale Societario esclusivamente per l'uso e il beneficio delle persone a cui tale materiale è destinato e distribuito. Il materiale utilizzato per la presentazione e qualsiasi altra informazione è da ritenersi confidenziale e non pubblica e non può essere divulgato e consegnato a terzi senza il preventivo consenso scritto dello studio Sils – Studio Italiano Legale Societario.

CONTATTI

SILS – STUDIO ITALIANO LEGALE SOCIETARIO

Viale Regina Giovanna 24 - 20129 Milano

Tel. 02/7628.1370

Fax 02/7628.0622

E-mail: federica.dendena@silitalia.it

arturo.battista@silitalia.it